



20/10/2016
SIBIRA NR 110
G.S.

Prot. n. 115

ATTIVITA' ISPETTIVA

Napoli, 19 ottobre 2016

REG. GEN. N. 436/1/X

LEG-PA

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0018595/1 Data: 20/10/2016 11:16
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:

Al Presidente della Giunta Regionale

All'Assessore all'Urbanistica



Loro sedi

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: adempimenti ex decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 in merito all'adeguamento da parte dei Comuni del Regolamento Edilizio Comunale.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) il regolamento edilizio comunale (da ora in poi anche "REC") è - ai sensi dell'articolo 4 del Testo unico dell'edilizia di cui al DPR 380/2001 - lo strumento che disciplina le modalità costruttive degli edifici, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze;
- b) la sua adozione - un tempo prevista dall'articolo 33 della legge 1150/1942 (cosiddetta "Legge urbanistica") - è di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del TU Edilizia ("I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia");
- c) il REC è pertanto uno strumento tecnico che definisce i parametri edilizi e i criteri per la loro misurazione, che può definire altresì le regole per la presentazione delle istanze nell'ambito delle procedure autorizzative edilizie nonché, nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, che indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo;

M. A.
Muscarà
19/10/2016



considerato che:

- a) l'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 831 ha modificato l'articolo 4 del TU Edilizia inserendo:
- 1) il comma 1-ter, che imponeva ai Comuni, entro il 1° giugno 2014, l'adeguamento del REC prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio fosse obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso;
 - 2) il comma 1-quater, che conferiva alle Regioni, decorso inutilmente il termine per provvedere da parte dei Comuni, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste, l'attivazione dei poteri sostitutivi ex articolo 39 del TUE;
 - 3) il comma 1-quinquies, che sanciva la non applicabilità delle citate disposizioni agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

rilevato che:

- a) la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni stabilisce che la materia urbanistica e del governo del territorio è oggetto di legislazione regionale concorrente. Da ciò ne deriva che contenuti e articolazione dei REEECC sono estremamente eterogenei e presentano da comune a comune sostanziali differenze, anche dal punto di vista terminologico e delle definizioni;
- b) per porre rimedio a tale eccessiva frammentazione, individuata come un ostacolo alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti edilizi, con l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è stato inserito al menzionato articolo 4 del TUE il comma 1-sexies, con il quale si è stabilito che il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, avrebbero dovuto concludere in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;



- c) che tali accordi, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- d) il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, sarebbe dovuto essere adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- e) lo schema di decreto ministeriale contenente il regolamento edilizio-tipo è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni e una volta approvato, le regioni dovranno emanare entro 180 giorni un atto di recepimento, conformemente sia alla normativa regionale vigente che alle delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia;
- f) detto atto di recepimento dovrà poi stabilire i metodi, le procedure ed i tempi da seguire per l'adeguamento comunale;
- g) le regioni inoltre si dovranno impegnare a utilizzare le definizioni nei propri futuri provvedimenti legislativi e regolamentari e qualora la regione non recepisca nei tempi l'atto in questione, i comuni dovranno procedere comunque all'adozione dello schema di regolamento tipo ed all'adeguamento dei propri regolamenti entro i successivi 180 giorni.

considerato altresì che:

- a) da ricerche effettuate sullo stato di attuazione della normativa in tema di adeguamento del REC da parte dei Comuni alle prescrizioni relative all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli si evince una esigua presenza di colonnine di ricarica elettriche installate sul territorio della Regione e accessibili al pubblico;
- b) tale stato di cose limita sensibilmente l'acquisto di automezzi che utilizzano combustibili alternativi da parte dei cittadini, incidendo sulla qualità dell'aria-ambiente regionale;

vista:

- a) la necessità di mappare l'attuale stato di attuazione della normativa riguardante l'adeguamento del REC da parte dei Comuni, relativamente all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura agli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia;
- b) l'impossibilità sancita a livello comunitario, a decorrere dal 1° giugno 2017, per i comuni di rilasciare licenze edilizie per edifici residenziali e non



residenziali (con superficie superiore a 500 mq) se nel progetto non è prevista la predisposizione all'allaccio di colonnine o *wallbox* di ricarica per auto elettriche.

**Tanto premesso, considerato, rilevato e visto
si interroga per sapere:**

1. quali orientamenti intende prendere la Giunta regionale in seno alla Conferenza Stato-Regioni in merito all'adozione del decreto ministeriale di approvazione dello schema di regolamento edilizio-tipo;
2. quanti Comuni non hanno ancora provveduto ad aggiornare i propri regolamenti edilizi alle disposizioni normative introdotte con l'articolo 17-quinquies del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83;
3. se si è provveduto a diffidare i comuni inadempienti ad aggiornare i propri regolamenti edilizi alle richiamate disposizioni normative;
4. quanti titoli abilitativi edilizi difformi da quanto previsto dal comma 1-ter dell'articolo 4 del Testo Unico sull' Edilizia sono stati annullati dalla Regione, ai sensi della normativa regionale o dell'articolo 39 del medesimo TUE.

Maria Muscarà
